

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

In deroga all'Art. 16 – Indicizzazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione, il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio **non sono indicizzati**.

Art. 20 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie assicurative previste dall'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate all'Impresa Contraente per i casi assicurativi che **riguardano i propri dipendenti che rivestono la qualifica di Quadri e/o Dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta**.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona od a cose subiti **per fatti illeciti di terzi**;
3. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, **risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile**.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Art. 21 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 22 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni od aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione od un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), di guida sotto

l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1 N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente);

- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- m) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- n) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.**

Si precisa che l'Impresa Contraente è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui al presente contratto.

NORMA AGGIUNTIVA

Valida solo se espressamente indicata nella scheda di polizza

A.1) CIRCOLAZIONE

A parziale deroga all'Art. 22 – Esclusioni – lettera e), le garanzie previste dal presente contratto valgono inoltre per:

- 4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi **connessi alla circolazione stradale;****
- 5. sostenere l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti **per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'Impresa Contraente o di proprietà privata, sempreché in occasione all'espletamento di servizi autorizzati dalla Contraente stessa.****

**Norme Aggiuntive
Protezione Legale - Quadri e Dirigenti**

